

ISTITUTO COMPRENSIVO "CINQUE GIORNATE "
VIALE MUGELLO, 5 - 20137 MILANO Tel.0288448734
Scuola primaria Viale Mugello, 5-Scuola secondaria di 1° grado Via Cipro, 2 Milano
C.M. MIIC8DX00L – C.F. 80114030150 e-mail MIIC8DX00L@istruzione.it
sito web www.iccinquegiornate.edu.it

Circ. 157

Milano, 21 gennaio 2025

Ai Genitori dell'IC Cinque Giornate
p.c. ai Docenti
Sito
RE
Atti

Oggetto: assenze degli alunni e segnalazione all'autorità

Il Decreto Legge 123/2023, noto come "Decreto Caivano", convertito in Legge n. 159 del 13.11.2023, recante: "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", ha introdotto **relevanti modifiche nella gestione delle assenze scolastiche degli alunni e delle alunne** e in merito alla **vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione**.

In particolare l' [art.114 del T.U.](#) (D.Lgs. n.297/1994), emendato dalla Legge, rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", ha introdotto una nuova fattispecie di reato ([art. 570 ter c.p.](#)) e richiede che le scuole monitorino attentamente le assenze degli studenti.

Al fine di garantire un'efficace attuazione della norma, la presente circolare richiama il ruolo fondamentale di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione da parte dell'Istituto Scolastico, ricordando che "L'istruzione impartita per almeno **dieci anni è obbligatoria** ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età" ([art. 1, co. 622 della L.n.296 del 27.12.2006](#)), quindi **dai 6 ai 16 anni di età la frequenza scolastica è obbligatoria**. Inoltre **non assolve l'obbligo scolastico** quel giovane che, nonostante il compimento dei 16 anni, non abbia raggiunto i **10 anni di frequenza oggettiva**.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall' [art.114 del T.U.](#) sono le seguenti:

- **MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- **ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE:** situazione in cui il minore, regolarmente iscritto, risulta assente da scuola per più di **quindici giorni**, anche non consecutivi, **nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi o ha maturato un numero di assenze pari o superiore a un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE

Per il controllo relativo a tale fattispecie, c'è l'obbligo, da parte della scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, di trasmettere al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi a tutti i minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti (la normativa in questione prevede l'istituzione di un'*Anagrafe nazionale dell'istruzione*, ANIST, che consentirà ai Sindaci di individuare i minori non in regola con l'obbligo e di agire di conseguenza).

ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

In merito a questa ulteriore fattispecie, l'attenzione richiesta alla scuola deve essere massima e, ai sensi dell'art. 114 comma 4 del T.U., impone di verificare costantemente la frequenza degli studenti e delle studentesse soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro che sono **assenti per più di quindici giorni**, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- coloro la cui **mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato** senza giustificati motivi.

COSA AVVIENE

Nel caso si dovessero verificare tali casi (mancato adempimento o elusione dell'obbligo scolastico) il Dirigente Scolastico, tramite la segreteria, trasmetterà la comunicazione al **Responsabile dell'adempimento dell'Obbligo D'Istruzione** (d'ora in avanti **R.O.D.I.**, ossia il genitore\tutore\.), invitandolo ad ottemperare.

Nel caso in cui lo **studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione**, il Dirigente Scolastico provvederà ad avvisare, entro ulteriori sette giorni, il **Sindaco** affinché questi proceda **all'ammonizione del RODI** invitandolo a rispettare la normativa.

Qualora il **RODI**, ammonito dal Sindaco, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico, tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi documentati, di salute o per altri impedimenti gravi, l'assenza del minore da scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno**.

Si invitano, pertanto,

- I **genitori/tutori** a controllare con regolarità le assenze dei propri figli e a giustificarle tempestivamente (mediante il diario per la scuola primaria e tramite apposita funzione sul Registro Elettronico per la scuola secondaria).

Si richiede inoltre, **nel caso in cui i genitori prevedano delle assenze prolungate per giustificati motivi, di comunicarle con anticipo al coordinatore di classe ed inviare agli uffici di segreteria, all'indirizzo segreteria@iccinquegiornate.edu.it il modulo allegato (Mod.4)**

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Clara Atorino
(Firma omessa ai sensi dell'art.3 c.2 del D.L. 39/9)